

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 21 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 24.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 32 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 22 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 1.000 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 30% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi -entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 28, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

ART. 23 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 24, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori od ententori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 24 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

Si intendono per:

- a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche: le superfici adibite di civile abitazione;
- d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 25 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie ad altri locali tassabili, ad eccezione delle aree operative
- c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

ART. 26 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 27 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante, sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 15 mq per colonnina di erogazione.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 26.

ART. 28 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 22, comma 3.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITÀ	ABBATTIMENTO
Officine Meccaniche	40%
Studi dentistici	20%
Lavanderie	20%
Tipografie artigiane	20%
Falegnamerie	20%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze secluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 29 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche che avviano al recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, secondo le modalità di cui al successivo art. 43.

ART. 30 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 34 del presente regolamento.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 33. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 31 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 32 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n.147.

8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 33 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato

ART. 34 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle component essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relative ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 14, comma 18, d.l. 201/2011, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari al 40% dell'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, calcolata come rapporto tra rifiuti da raccolta differenziata e rifiuti totali (somma rifiuti da raccolta differenziata e daraccolta indifferenziata) come risultanti dai MUD degli anni di interesse.

ART. 35 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 36 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 3 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti aventi residenza nel Comune, ma in abitazione diversa da quella di cui si tratta e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello di una unità.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 49, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

ART. 37 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 38 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 39 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 61.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il

riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di congruaggio, secondo quanto previsto dal successivo art. 61.

ART. 40 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% .

ART. 41 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 100 metri e 350 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e al 30% per le utenze poste ad una distanza superiore.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica: alle utenze domestiche; alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 150 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 42 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 15%;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 15%;

2. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 42-BIS – RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Alle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico con utilizzo della compostiera è prevista una riduzione del 10% della tariffa del

tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo.

2. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con l'obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune o al soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

3. Con la presentazione della sopra citata istanza, il medesimo autorizza altresì il Comune o il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

4. Qualora venga accertata la cessazione dell'attività di autocompostaggio ovvero la mancanza dei requisiti prescritti, la riduzione è revocata con recupero delle somme indebitamente fruite, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

ART. 42-TER – BONUS SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Il Comune recepisce le disposizioni previste dalla normativa statale e dai provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) in materia di Bonus Sociale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Il Bonus Sociale è riconosciuto ai nuclei familiari aventi diritto secondo i requisiti, i criteri, le modalità e le tempistiche stabiliti dalla normativa vigente e dal Testo Integrato Bonus Sociale Rifiuti (TUBR), approvato da ARERA, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il beneficio è riconosciuto con le modalità previste dalla disciplina nazionale e dalla regolazione ARERA, anche mediante procedure automatiche di individuazione degli aventi diritto, senza necessità di presentazione di apposita istanza al Comune, qualora ciò sia previsto dalla normativa vigente.

4. L'applicazione del Bonus Sociale avviene secondo le modalità operative definite dalla normativa statale, dalle deliberazioni ARERA e dagli altri provvedimenti adottati dagli organismi competenti.

ART. 43 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 100 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e l'ultimo comma dell'articolo 42.

ART. 44 ALTRE AGEVOLAZIONI

~~1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.~~

~~2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo~~

~~utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.~~

~~3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 50 % della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 50 % del costo unitario Cu di cui al punto 4.4. all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).~~

~~4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro fine febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.~~

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 238 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 co 1 lettera b-ter punto 2 del D.Lgs. 152/06 che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati a recupero, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile della tariffa) a condizione che l'utenza non domestica trasmetta all'ufficio tributi comunale:

a) contratto avente durata almeno quinquennale con il soggetto che si occuperà della gestione dei rifiuti (ovvero autocertificazione avente i medesimi contenuti) dal quale risulti chiaramente:

1. categoria e classe di iscrizione all' Albo Gestori Ambientali del soggetto privato che gestirà i rifiuti, che dovrà essere coerente con i rifiuti oggetto del contratto
2. elenco dei codici CER dei rifiuti urbani affidati al privato
3. per ciascun codice CER, impianto/i di recupero ai quali ciascun rifiuto verrà conferito

b) Quantitativo stimato di produzione annuale per ciascun codice CER;

c) attestazione/i - anche sotto forma di autocertificazione- di ciascuno degli impianti di recupero riportati nel contratto che dichiara che i rifiuti conferiti dall'utenza non domestica verranno avviati a recupero ed indicazione delle modalità di recupero ai quali gli stessi verranno sottoposti;

d) consegna con cadenza semestrale entro il 31/7 di ciascun anno per i dati del primo semestre ed entro il 31/1 dell'anno successivo per i dati del secondo semestre di:

I. prospetto riepilogativo del semestre che riporti, per ciascun codice CER, la quantità conferita al soggetto privato e le quantità conferite ai singoli impianti di recupero, con indicazione, ove possibile, della percentuale di recupero conseguita dall'impianto

II. copia (anche sotto forma di scansione) della quarta copia dei formulari di identificazione del rifiuto timbrata per ricevuta dall'impianto di recupero indicato nel contratto - e/o dei sistemi di registrazione implementati ai sensi di legge in sostituzione dei f.i.r. - distinti per ciascun codice CER.

2. L'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti dovrà essere richiesta entro e non oltre il 31/5 di ogni anno. ~~Limitatamente all'anno 2023, tale termine è fissato al 31 giugno.~~

3. L'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti avrà durata di anni cinque.

4. Qualora nel corso della durata quinquennale dell'esclusione dovessero modificarsi le condizioni indicate nel contratto iniziale di cui al comma 1 lett. a), dovrà essere presentata comunicazione di aggiornamento. Qualora la variazione riguardi la tipologia dei rifiuti prodotti che comporti variazione dell'entità dell'esclusione la comunicazione, avente i contenuti del comma 1, dovrà essere presentata entro i termini di cui al comma 2.

5. Affinché venga mantenuta l'esclusione alla scadenza del contratto, l'utenza non domestica dovrà presentare una nuova istanza avente i contenuti indicati al comma 1., nelle tempistiche indicate al comma 2.

6. L'utenza non domestica che, prima della conclusione della durata contrattuale quinquennale, intendesse richiedere nuovamente l'erogazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani dovrà presentare apposita istanza entro il 30/06 dell'anno precedente al quale si richiede il ripristino del servizio. A seguito di istruttoria congiunta dell'Ufficio Tributi e dell'Ufficio Ecologia verrà comunicato al richiedente l'accettazione o meno della richiesta. In caso di esito positivo il servizio pubblico verrà erogato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno dell'anno successivo a quello di comunicazione di accoglienza dell'istanza

7. Nei casi in cui si applica il presente articolo, la corresponsione della parte fissa TARI relativa alle superfici dove si producono rifiuti urbani è comunque dovuta.

8. Fino all'attivazione della misurazione di tutte le frazioni di rifiuti raccolti, poiché attualmente la tassa rifiuti viene calcolata in base al metodo presuntivo ex DPR 158/99, l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria dei rifiuti (parte variabile) verrà calcolata come percentuale di riduzione del coefficiente Kd determinato per l'attività non domestica, secondo la seguente tabella, determinata in base ai risparmi e/o ai maggiori oneri che saranno in capo al comune a seguito dell'esclusione (parziale o totale) dell'utenza dal servizio pubblico:

Frazione	Descrizione	CER	% riduz Kd
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	200108	40%
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	200201	10%
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	150101	5%
	<i>Carta e cartone</i>	200101	
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	150102	5%
	<i>Plastica dura in centro di raccolta</i>	200139	10%
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	150103	
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	200138	20%
<i>METALLI</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	150104	5%
	<i>Metallo</i>	200140	
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	150107	5%
	<i>Vetro</i>	200102	
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	150109	
	<i>Abbigliamento</i>	200110	30%
	<i>Prodotti tessili</i>	200111	
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	200307	20%
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	200301	50%

9. Le percentuali di riduzione Kd di cui alla tabella precedente si applicano per frazione di rifiuti indipendentemente dai codici CER alternativi indicati per la medesima frazione - ad esclusione di quelle frazioni di rifiuti per le quali a fianco di ciascun codice CER sono esplicitamente indicate percentuali distinte.

10. Le percentuali di riduzione dei Kd per frazione di rifiuto (o per CER dove sono esplicitamente indicate percentuali distinte all'interno della medesima frazione) si sommano fino alla concorrenza massima del 100%.

11. In ogni caso la CONDIZIONE DI APPLICAZIONE della riduzione per frazione di rifiuto o per CER è nell'arco dell'anno l'utenza non domestica dimostri di aver effettivamente avviato a recupero una quantità di quel rifiuto, in sede di trasmissione dei prospetti riepilogativi semestrali.

ART 44 bis RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2020

~~1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 660 della legge 147/2013, limitatamente all'annualità 2020, si applica una riduzione dell'importo dovuto a Titolo TARI delle utenze non domestiche pari al 25 per cento.~~
~~utenze non domestiche pari al 25 per cento.~~

~~Tale riduzione si applica:~~

~~a) A tutte le utenze non domestiche che hanno dovuto osservare periodi di chiusura dell'attività in applicazione delle normative nazionali o regionali tese a contenere la diffusione del Covid-19~~

~~b) Alle altre utenze non domestiche, con esclusione delle medie strutture di vendita o superiori;~~

ART 44 bis RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021

~~1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 660 della legge 147/2013, limitatamente all'annualità 2021, si applica una riduzione dell'importo dovuto a Titolo TARI delle utenze non domestiche pari al 25 per cento.~~
~~utenze non domestiche pari al 21 per cento.~~

~~Tale riduzione si applica:~~

~~a) A tutte le utenze non domestiche che hanno dovuto osservare periodi di chiusura dell'attività in applicazione delle normative nazionali o regionali tese a contenere la diffusione del Covid-19~~

~~b) Alle altre utenze non domestiche, con esclusione delle medie strutture di vendita o superiori;~~

ART. 45 CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 46 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 47 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 29 (recupero) e 41 (inferiori livelli di prestazione del servizio); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 42 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 43.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 48 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 48-BIS – COMPONENTI PEREQUATIVE

1. Alla Tassa sui Rifiuti (TARI) si applicano le componenti perequative istituite dalla normativa statale e dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), nella misura e con le modalità dalla stessa stabilite.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le componenti perequative quelle destinate:
 - al finanziamento degli oneri derivanti dalla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (UR1);
 - alla copertura degli oneri conseguenti ad eventi eccezionali e calamitosi riguardanti il servizio di gestione dei rifiuti urban (UR2);
 - al finanziamento del Bonus Sociale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani (UR3);
 - ad ogni altra finalità eventualmente individuata dalla normativa vigente o dai provvedimenti adottati da ARERA.

3. Le componenti perequative sono applicate automaticamente agli utenti del servizio, secondo gli importi, i criteri, le modalità e le decorrenze stabiliti dalla normativa vigente e dai provvedimenti emanati da ARERA, senza che sia necessaria la modifica del presente Regolamento.
4. Le componenti perequative sono riscalate unitamente alla TARI e sono evidenziate separatamente negli avvisi di pagamento.
5. Il Comune, ovvero il soggetto affidatario della gestione della TARI, provvede al riversamento delle somme riscalate ai soggetti individuati dalla normativa vigente e dai provvedimenti di ARERA.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si intendono automaticamente adeguate alle eventuali modifiche normative e regolatorie sopravvenute, nonché all'istituzione, modifica o soppressione di componenti perequative da parte del legislatore o di ARERA.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle deliberazioni e dei provvedimenti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), nonché ogni altra disposizione normativa vigente in materia."

ART. 49 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate uguali aventi scadenza il 16 maggio e il 16 novembre di ciascun anno, o in unica soluzione entro il 16 giugno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta

elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 49-BIS AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DILAZIONE DI PAGAMENTO

1. La concessione delle dilazioni di pagamento applicabili al tributo TARI per le utenze non domestiche, in riferimento agli importi relativi all'avviso di pagamento per l'anno solare di competenza, in cui viene emesso l'avviso di pagamento. Le dilazioni possono essere concesse solo per tributi riferiti alla singola annualità dell'esercizio corrente, garantendo ai contribuenti la possibilità di dilazionare il pagamento ordinario del tributo Tari per le utenze non domestiche, nell'anno solare della riscossione.

2. Non è possibile concedere dilazioni:

- quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 1.000,00;
- quando si fa riferimento a somme dovute a seguito di notificazione di atti impositivi o a situazioni in cui sia stata avviata la procedura esecutiva, inclusi il pignoramento mobiliare o immobiliare, o il fermo amministrativo;
- quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica (vedasi art. 49-sexies) dal beneficio della dilazione,
- in caso di ricorso avverso l'atto che ha generato la pretesa tributaria.

3. L'Ufficio Tributi procederà alla valutazione delle istanze di dilazione del pagamento degli avvisi TARI per le utenze non domestiche, con la decisione finale riservata al Responsabile del Settore Finanziario, su proposta del Responsabile del procedimento.

ART. 49-TER CRITERI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA DILAZIONE DI PAGAMENTO

1. La dilazione del pagamento degli avvisi TARI può essere concessa ai contribuenti delle utenze TARI non domestiche che si trovano in temporanea difficoltà finanziaria. Tale difficoltà può derivare da una riduzione significativa del reddito a causa di congiunture economiche sfavorevoli, difficoltà di mercato o calamità naturali riconosciute che interessano la singola impresa. I contribuenti sono tenuti a presentare idonea documentazione attestante lo stato di difficoltà, quali estratti conto aggiornati relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito dei componenti del nucleo familiare.

2. Per verificare l'esistenza della situazione di temporanea e della obiettiva difficoltà, il Comune può richiedere al debitore di produrre ulteriore documentazione necessaria che non sia già in possesso dell'ente. La documentazione attestante la temporanea situazione di difficoltà, da allegare obbligatoriamente all'istanza per la concessione della dilazione, è la seguente, a pena di decadenza:

- per le ditte individuali, deve essere allegata la certificazione ISEE;
- per le società di persone, deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato o, se in contabilità semplificata, l'ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle entrate, da cui deve emergere un risultato economico fra 0 e 10.000 euro (si ritiene che un risultato negativo possa compromettere la capacità di rispettare il piano di rientro, in alternativa si potrebbero richiedere i predetti documenti contabili riferiti ad un triennio in cui, benché vi possa evidenziare almeno due con un valore compreso nella forbice indicata; il Comune può decidere anche altri criteri);

- per le società di capitali e gli enti del terzo settore, deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato, da cui emerga un risultato economico fra 0 e 10.000 euro (vedere le osservazioni di cui al punto precedente);

3. Il debito TARI, eventualmente comprensivo di interessi e spese, può essere dilazionato in rate mensili di importo non inferiore a € 100,00, secondo le fasce di seguito indicate:

- fino a euro 1.000,00 nessuna dilazione di pagamento;
- da euro 1.000,01 a euro 5.000,00: fino a 6 rate mensili;
- da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: fino a 12 rate mensili;
- da euro 10.000,01 a euro 20.000,00: fino a 24 rate mensili;
- importi superiori a € 20.000,00: fino a 36 rate mensili;

4. Si precisa che gli interessi, calcolati al tasso legale vigente, saranno applicati alle dilazioni che eccedono l'anno solare di competenza dell'avviso per l'intera durata del piano di dilazione, a partire dall'avviso TARI dell'anno 2025. Inoltre, la dilazione di pagamento non può essere richiesta per due anni consecutivi quando le rate superano le sei rate mensili. Le richieste di dilazione devono essere presentate entro e non oltre il 31 luglio dell'anno di riferimento dell'avviso di pagamento TARI.

5. Per i debiti tributari il cui ammontare complessivo supera € 20.000,00, il contribuente è obbligato a presentare un'idonea garanzia fideiussoria rilasciata da un istituto di credito o da una compagnia di assicurazioni autorizzata, a tutela della regolare e sicura riscossione delle somme dovute. La fideiussione deve coprire l'intero importo del debito residuo dilazionato, maggiorato degli interessi legali calcolati per l'intera durata del piano di dilazionamento. Tale garanzia dovrà essere conforme alle disposizioni del codice civile e alla normativa vigente in materia di garanzie per obbligazioni tributarie e dovrà essere escutibile a prima richiesta, senza eccezioni, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro i termini stabiliti dal piano di ammortamento.

6. Non è possibile concedere ulteriori dilazioni su rate già dilazionate. Gli interessi devono essere applicati a tutti i piani di dilazione che eccedono l'anno solare di riferimento dell'avviso TARI, calcolati secondo il tasso legale vigente.

ART. 49-QUATER MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DILAZIONE DI PAGAMENTO

1. I contribuenti che possiedono i requisiti previsti dal presente articolo possono presentare domanda all'Ufficio Tributi tramite consegna diretta, raccomandata o posta elettronica certificata. La domanda deve includere la richiesta esplicita di dilazione del pagamento dell'avviso Tari non domestica, l'indicazione degli estremi del debito tributario e un'autodichiarazione del contribuente di trovarsi in temporanea difficoltà finanziaria. Alla domanda va allegata copia del documento di identità del dichiarante nonché la documentazione di cui all'art. 49-ter.

ART. 49-QUINQUES PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO DELLA DILAZIONE DI PAGAMENTO

1. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'ente deve comunicare al contribuente l'accoglimento o il rigetto della richiesta di dilazione. Il termine è sospeso nel caso di richiesta di integrazione della documentazione prodotta.

ART. 49-SEXIES DECADENZA DELLA DILAZIONE DI PAGAMENTO

1. Il piano di dilazione concesso al contribuente è soggetto a decadenza in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi durante il periodo di dilazione. In tal caso, l'intero importo residuo sarà immediatamente esigibile in un'unica soluzione.

ART. 49- SEPTIES DISPOSIZIONI FINALI DELLA DILAZIONE DI PAGAMENTO

1. Le eventuali dilazioni di pagamento dell'avviso Tari già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.